

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

n°2 del 8 settembre 2023

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Tecnico della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Messina - Isole Eolie S.c.r.l. mediante contratto ai sensi dell'art. 7, comma 6°, del D.Lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.

premesse:

- che, l'attuale Dotazione organica della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., approvata con D.A. n° 287 del 14/03/2014 prevede, tra l'altro, che per la gestione del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti l'Ente d'Ambito disponga di un Direttore Tecnico – Cat. D (ex 8Q) per l'esercizio delle attività e funzioni previste dagli artt. 200 e segg. del D.Lgs. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- che, in atto, l'emergenza più pressante è costituita dalla predisposizione e pianificazione degli atti e provvedimenti preparatori, programmatori e propedeutici all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti da svolgersi con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 9/2010 e di quelle ulteriori previste dall'art. 4 dello Statuto Societario;
- che il ricorso, sia pure temporaneo, a professionalità esterna nel rispetto dei limiti della D.O. della Società e delle modalità di reclutamento previste dal T.U.P.I. richiamato sul punto anche dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., appare dunque necessario al fine dell'attuazione delle funzioni di carattere fondamentale affidate per legge alla S.R.R. e la cui mancata realizzazione, anzi, comporterebbe l'inopinata conseguenza di dover disporre illegittime proroghe di affidamenti alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere;
- che anche per sopperire alle esistenti lacune organiche determinatesi all'interno della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.C.R.L. proprio con riferimento alle professionalità tecniche specifiche per la pianificazione e gestione del servizio appare necessario attivare l'utilizzo, anche in via temporanea, di unità di personale dotato di specifica qualificazione in materia anche mediante incarico a contratto, ai sensi dell'art. 7, comma 6° del T.U.P.I. in combinato disposto con l'art. 35 del medesimo D.Lgs. n° 165/2001 e con l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 recante norme in materia di gestione del personale delle società a partecipazione pubblica;
- che all'interno delle ridotte D.O. dei Comuni compartecipanti non è dato riscontrare la disponibilità di un funzionario da assegnare specificamente al servizio in questione;
- che la S.R.R. Messina – Isole Eolie ha, invece, necessità immediata di disporre di professionisti con specifica competenza per la materia della gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti nell'ambito locale;
- che, quindi, al fine di non pregiudicare il corretto andamento dell'attività amministrativa ed il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, è necessario procedere con la massima urgenza alla individuazione e nomina del Direttore Tecnico della S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. mediante reclutamento, anche temporaneo, di personale esterno dotato di adeguati requisiti professionali, in grado di affrontare e porre a soluzione le specifiche problematiche del servizio in oggetto;

- **Che quindi** con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/06/2023 la **Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.) Messina - Isole Eolie S.c.r.l.** aveva disposto l'avvio di procedura di selezione ai sensi dell'art. 7, comma 6° del T.U.P.I. – anche part-time (minimo 18 ore settimanali) per la copertura dell'incarico temporaneo di Direttore Tecnico S.R.R. Messina – Provincia Isole Eolie S.c.r.l.;

- **Che** con la predetta deliberazione assembleare è stato dato specifico atto di indirizzo agli Uffici Amministrativi della S.R.R., unitamente e congiuntamente allo stesso Segretario Generale del Comune capo-fila di Lipari, di provvedere all'assolvimento delle attività istruttorie e preparatorie necessarie alla pubblicazione del necessario avviso pubblico di selezione, allo svolgimento delle conseguenti procedure e ad ogni altro adempimento inerente, discendente o consequenziale, ivi compreso quello di impegno della spesa necessaria da formalizzarsi prima dell'effettiva presa in servizio;

- **Che** con la predetta deliberazione veniva contestualmente approvato lo schema di Avviso per la partecipazione dei candidati alla predetta procedura di selezione idoneativa;

- **Che** l'avviso integrale è stato pubblicato in data 26/06/2023 sul sito on-line della S.R.R. Messina Eolie ed all'Albo Pretorio on line dei Comuni soci, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di Concorso";

PRESO ATTO che nel termine di scadenza dell'avviso fissato alle ore 12,00 del 11 luglio 2023, sono pervenute n° 7 domande di ammissione alla procedura;

ATTESO che il compito di provvedere alla comparazione dei curricula ed alla redazione della graduatoria dei candidati risultava affidato allo stesso Segretario Generale del Comune capofila di Lipari, coadiuvato sotto l'aspetto tecnico dal Dirigente Tecnico del medesimo Ente e che, trattandosi di colloquio di carattere prettamente motivazionale, la valutazione ad esso correlata era volta esclusivamente ad indagare l'attitudine del candidato rispetto alle funzioni da assolvere con riferimento a criteri di sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato in relazione all'incarico da ricoprire;

CHE, pertanto, la finalità del colloquio non era affatto quella di verificare e valutare il possesso delle competenze dei singoli candidati e la loro, rispettiva, preparazione professionale, poiché questa restava rilevabile e documentata unicamente dal curriculum presentato da ciascuno dei partecipanti alla selezione;

VISTO il verbale di selezione e di svolgimento dei colloqui orali del 04/08/2023 che dà adeguatamente conto dell'avvenuta valutazione preliminare dei singoli curriculum e dell'esito dei colloqui espletati e dal quale si evince specificamente che il soggetto ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico in questione viene individuato nella figura del dott. GIUSEPPE ZAFFINO, libero professionista esterno all'amministrazione;

CHE in base a quanto documentalmente rilevabile dai curriculum presentati che dalle risultanze specifiche dei colloqui il dott. Giuseppe Zaffino, appare maggiormente rispondente alle necessità organizzative specifiche della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. stante l'esperienza professionale che quest'ultimo può vantare nel settore specifico della gestione dei servizi pubblici locali di rete con particolare riferimento a quello della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che risulta maturata, peraltro, in un contesto di oggettiva maggiore complessità strutturale rispetto a quella documentata ed esposta dagli altri candidati;

CHE anche in relazione a detti presupposti idoneativi si valuta sussistente il correlato e contestuale requisito della fiduciarità con il dott. Giuseppe Zaffino che si basa, quindi, sul presupposto delle potenzialità professionali e delle attitudini manifestate in sede di colloquio, oltre che dall'apporto collaborativo e professionale già precedentemente fornito nell'ambito del territorio di riferimento della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.;

Ritenuto pertanto di volere individuare in conformità al giudizio di idoneità formulato dal nucleo valutativo, quale professionista al quale conferire, ai sensi dell'art. **dell'art. 7, comma 6°, del D.Lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016**, l'incarico temporaneo di Direttore Tecnico della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.;

DATO ATTO

- che gli oneri per tali contratti vanno compresi entro il tetto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e che sulla scorta di quanto indicato anche dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie - n. 1/SEZAUT/2017/QMIG depositata nella seduta del 20/12/2016 occorre tener conto, a tal fine, anche della dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente (nello stesso senso cfr. Corte Conti, Sez. Reg.le Contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR; Corte Conti, Sez. Reg.le Contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR);

DATO ATTO

- **Che** ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 resta specificato che **“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma” e, quindi, dal limite del 50% della spesa sostenuta per incarichi o consulenze sostenuta nell'anno 2009 “le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.”**

- **Che** pertanto, **dette limitazioni non si applicano al caso di copertura di posti di responsabili di ufficio o di servizio per posti effettivamente previsti e, quindi, esistenti (anche se ovviamente non coperti) all'interno della dotazione organica dell'Ente di riferimento e che tal è la condizione di base per la figura del Direttore Tecnico della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.;**

- **Che** comunque, anche in considerazione della temporaneità dell'incarico e dell'assoluta necessità di garantire il regolare svolgimento dei compiti di direzione e coordinamento dei Servizi tecnici, di pianificazione e gestione della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., risulta assolutamente indifferibile procedere nei termini sopra indicati;

ACQUISITO, anche in conseguenza ed alla luce di tutto quanto sopra, il parere favorevole del Segretario Generale del Comune di Lipari, in funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ed acquisiti i riscontri favorevoli anche in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa, dandosi atto, anche in questo caso che trattasi di reclutamento assolutamente urgente ed indifferibile e che la mancata copertura del posto determinerebbe il venir meno di funzioni essenziali all'interno della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l., e la sostanziale cesura di continuità per i procedimenti in corso di espletamento oltre alla impossibilità di disporre la pianificazione e l'affidamento del nuovo contratto di gestione alla scadenza di quello attualmente in essere con la conseguente deviazione verso l'istituto delle proroghe non più ammissibili sulla base della vigente normativa comunitaria;

VISTO l'art. 7, comma 6° del D.Lgs. 165/2001 in forza del quale è previsto che:

- per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui

al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

VISTO l'art. 19, comma 2° del D.Lgs. 175/2016 che, a propria volta ribadisce che:

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

VISTO, in particolare, l'art. 19, del T.U.P.I. che la durata dei predetti contratti non può essere superiore a cinque anni salva eventuale prorogatio ex lege e/o rinnovo, previa verifica e valutazione alla scadenza del periodo dell'incarico, con attribuzione del trattamento economico equivalente alla categoria D3, del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21/05/2018 secondo la tabella di trasposizione oggi prevista dal nuovo CCNL del 16/11/2022, commisurato alla prestazione lavorativa e, comunque per un impegno minimo di 18 ore settimanali;

ACCERTATO, pertanto, che si può procedere, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, dell'incarico di Direttore tecnico della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l.

DATO ATTO:

- che oltre al trattamento economico tabellare su base annua relativo all'incarico, equivalente al vigente contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali per la Cat. D3 la retribuzione di posizione, data la complessità intrinseca ed oggettiva connessa alla posizione di responsabilità ricoperta può essere fissata in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito di apposita pesatura nella misura di € 15.600,00 annui lordi da corrispondersi in 13 mensilità e che graverà sulla S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. ogni altro onere previdenziale e/o assistenziale oltre alle ulteriori voci di trattamento stipendiale anche accessorio eventualmente dovuto.
- che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio previsionale 2023 della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. e che il relativo vincolo va imposto anche a carico dei futuri esercizi finanziari;
- che nella dotazione organica della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. il posto risulta vacante;
- che con deliberazione assembleare del 27/06/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio corrente da parte della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. e il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2022, con i relativi allegati;

RITENUTO che sussistono i presupposti per individuare il dr. Giuseppe Zaffino, nato a Serra San Bruno (VV) il 14/08/1967, quale figura professionale cui conferire l'incarico di Direttore Tecnico della S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che all'incaricato sono attribuiti, ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 3 bis, della L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000, tutti i compiti di attuazione

degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo posti in essere dagli Organi di Governo dell'Ente, rientranti nella competenza del Settore Tecnico-organizzativo della S.R.R. Messina - Isole Eolie S.c.r.l. e, con riferimento ai servizi riconducibili alla medesima Area, tra i quali in particolare ed a titolo esemplificativo:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi ricompresi nel Settore affidato e gli atti di amministrazione e gestione del personale, secondo le modalità stabilite nel regolamento organizzativo;
- b) la responsabilità delle procedure contrattuali ascrivibili alla competenza della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l., ivi compresa la presidenza delle procedure di gara, nonché la stipulazione dei contratti, la redazione del progetto di rete del servizio di gestione integrata dei rifiuti, finalizzato al potenziamento del management delle frazioni differenziate ed all'efficientamento dei costi gestionali e redazione PEF;
- c) gli atti di gestione relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l.;
- d) i pareri di regolarità tecnica e contabile, se dovuti, sulle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea o al Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro atto attribuito al Direttore Tecnico Settore dallo Statuto, dai regolamenti di organizzazione o, in base a questi, dal Presidente del Consiglio Direttivo della S.R.R.

DATO ATTO, pertanto, che i Funzionari aventi funzioni direttive sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. della S.R.R. del 24/08/2023 nella parte in cui conferisce alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina - Eolie S.c.r.l. l'onere di provvedere alla formalizzazione dell'incarico in favore del professionista ritenuto maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico in conseguenza dell'avvenuto espletamento di specifica selezione idoneativa prevista dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, mediante valutazione dei *curricula* pervenuti a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico ed in relazione al successivo esito del colloquio conoscitivo e di carattere motivazionale;

VISTO l'art. 20 del D. Lgs, 39/2013, ove si dispone che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato deve presentare una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e nel corso dell'incarico, l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e che tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito web dell'amministrazione che ha conferito l'incarico;

VISTO in particolare il comma 4, dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, ove si dispone che la dichiarazione di cui sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

VISTI gli artt. 51 della Legge 142/1990, operante nell'ordinamento regionale siciliano giusta L.R. Il dicembre 1991 n. 48 e 3, commi 16 e 17 del D.Lgs. 29/1993 oggi trasposto nel D. Lgs. n. 165/2001 che, in materia di pubblico impiego locale sanciscono il principio della separazione fra attività di indirizzo e di controllo da un lato e competenze gestionali dall'altro, queste ultime proprie ed esclusive degli organi burocratici;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro depositato agli atti d'ufficio;

VISTO l'art 35 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO lo Statuto della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. sottoscritto in data 25/09/2013;

VISTO il D.A. n° 287 del 14/03/2014 approvativo della attuale Dotazione organica della S.R.R. Messina – Isole Eolie;

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;

DETERMINA

1. - di individuare nel **dr. Giuseppe Zaffino**, nato a Serra San Bruno (VV) il 14/08/1967, quale figura professionale cui conferire l'incarico di Direttore Tecnico della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. mediante contratto a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;

2. - conferire, conseguentemente, al **dr. Giuseppe Zaffino**, ai sensi e per gli effetti del vigente contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali, l'incarico predetto, per durata di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salva l'ultrattività prevista dalla legge per il solo periodo di prorogatio;

3. - dare atto e specificare che per effetto dell'assunzione del presente incarico, costituisce onere ed obiettivo specifico del dr. Zaffino il raggiungimento dei seguenti obiettivi essenziali di gestione:

- l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti il Settore di riferimento, in particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi inclusi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- la responsabilità, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispondendo, nei confronti degli organi di direzione politica o del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici, nonché del piano delle performance o dell'attuazione del piano anticorruzione e delle legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e direttive del C.d.A. della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.;

- il nominato Dirigente resta altresì responsabile dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale o della funzionalità della struttura organizzativa cui sono preposti e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; o del buon andamento e della economicità della gestione;

- egli assegna i vari compiti istruttori alle risorse umane facenti parte della struttura e conservano l'esercizio di una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei responsabili di procedimento, oltre che poteri di impulso sugli atti istruttori interni ed esterni e poteri di diffida e messa in mora in caso di ritardi e inadempimenti;

5. - dare atto, infine, che:

- l'incaricato ha diritto alla retribuzione tabellare ed a quella di posizione e di risultato previste dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali per la Cat. D/3;

6. - che data la complessità intrinseca ed oggettiva connessa all'incarico di responsabilità ricoperta la retribuzione di posizione può essere fissata in via provvisoria e salvo conguaglio all'esito di apposita pesatura nella misura di € 15.600,00 annui lordi da corrisponderci in 13 mensilità e che graverà sulla S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. ogni altro onere previdenziale e/o assistenziale oltre alle ulteriori voci di trattamento stipendiale anche accessorio eventualmente dovuto.

7. - che l'indennità per il conferimento dell'incarico di Direttore tecnico della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. potrà subire modificazioni a seguito di scelte organizzative dell'Ente conseguenti all'adeguamento alle recenti disposizioni legislative in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rete;

8. - che la retribuzione di risultato è corrisposta, esclusivamente, previa valutazione annuale positiva in base al sistema a tal fine adottato dall'Ente e che prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, sono acquisite in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;

9. - le predette indennità, in quanto omnicomprendenti, assorbono tutte le competenze accessorie previste dal C.C.N.L., ivi compresi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario;

10. - che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio previsionale 2023 della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l. e che il relativo vincolo va imposto anche a carico dei futuri esercizi finanziari;

11. - Dare atto che il nominato Direttore tecnico è chiamato a rendere le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità dell'incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013.


12. - Trasmettere copia del presente provvedimento al dr. Giuseppe Zaffino, all'Ufficio Amministrativo della S.R.R. Messina Isole Eolie S.c.r.l. per la conservazione di copia della presente nel fascicolo personale del dipendente nonché al Segretario Generale del Comune Capofila della S.R.R., al Dirigente Tecnico del Comune capofila, ai Sindaci dei Comuni soci della S.R.R. anche quali componenti del C.d.A. della S.R.R. Messina – Isole Eolie S.c.r.l.;

13 - Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

14 - Procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione "Pubblicità notizia", ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008.

Lipari, li 8 settembre 2023

IL SINDACO
dr. RICCARDO GULLO



Rag. Felice Mirabito
Dott. Commercialista – Revisore legale
Torrente Cappuccini Cond. Eolo p.1 int. 2
98055 LIPARI (ME)

Il sottoscritto rag. Mirabito Felice nato a Lipari il 18/05/1960, cod. fisc. MRBFLC60E18E606U, iscritto all'Albo dei Dottori commercialiste ed esperti contabili di Barcellona P.G. al n.54/A con studio sito in Lipari, torr. Cappuccini cond. Eolo, p.1 int.2, nella qualità di Revisore Unico della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l., con riferimento alla Determina del Presidente della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l. del 02/09/2023 relativa al conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico della società di Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti

premessò

che il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l. in data 16/06/2023 aveva disposto l'avvio della procedura di selezione per la copertura dell'incarico, temporaneo, di direttore tecnico con un contratto part-time;

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/04/2023 ha deliberato di conferire l'incarico al professionista ritenuto maggiormente idoneo al conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico;

che il Bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci per l'esercizio che si chiuderà al 31/12/2023 prevede un onere a carico della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l. di €25.000,00 per gli emolumenti da erogare per la figura del Direttore Tecnico;

che il compenso previsto nella determina del Presidente della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l. di €15.600,00 lordi annui oltre gli oneri previdenziali

attesta

la disponibilità economico finanziaria della S.R.R. MESSINA – ISOLE EOLIE s.c.r.l. per il conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico e pertanto esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria.

Lipari, 08/09/2023

rag. Felice Mirabito

Firmato digitalmente da:
mirabito felice
Data: 08/09/2023 10:44:25